

Notificatio *Post litteras apostolicas* qua Index librorum prohibitorum vim legis ecclesiasticae amplius non habet

Abolizione dell'Indice dei libri proibiti(*)

Dopo la lettera apostolica *Integrae servandae* data in forma di motu proprio il 7 dicembre 1965, non poche richieste sono pervenute alla santa sede per conoscere la sorte dell'Indice dei libri proibiti sin qui tenuto dalla chiesa per salvaguardare, socondo il mandato divino, l'integrità della fede e dei costumi.

Per rispondere alle suindicate domande, questa congregazione per la dottrina della fede, dopo aver interrogato il beatissimo Padre, comunica che l'Indice rimane moralmente impegnativo, in quanto ammonisce la coscienza dei cristiani a guardarsi, per una esigenza che scaturisce dallo stesso diritto naturale, da quegli scritti che possono mettere in pericolo la fede e i costumi; ma in pari tempo avverte che esso non ha più forza di legge ecclesiastica con le annesse censure.

Pertanto la chiesa confida nella matura coscienza dei fedeli, soprattutto degli autori e degli editori cattolici e di coloro che si occupano della educazione dei giovani. Ripone la sua più

ferma speranza nella sollecitudine vigile dei singoli ordinari e nelle conferenze episcopali, cui spetta il diritto e il dovere di esaminare e anche di prevenire la pubblicazione di libri nocivi qualora si dia il caso, di riprenderne gli autori e di ammonirli.

La congregazione per la dottrina della fede, secondo lo spirito della lettera apostolica *Integrae servandae* e dei decreti del Concilio Vaticano II, si pone a piena disposizione, in quanto necessario, degli ordinari, per aiutare la loro solerzia nel vagliare le opere pubblicate, nel promuovere la sana cultura in opposizione a quella insidiosa, in stretto contatto con gli istituti e le università ecclesiastiche.

Qualora, poi comunque rese pubbliche, emergessero dottrine e opinioni contrarie ai principi della fede e della morale e i loro autori, benevolmente invitati a correggerle, non vogliano provvedere, la santa sede userà del suo diritto-dovere di riprovare anche pubblicamente tali scritti, per provvedere con proporzionata fermezza al bene delle anime.

Si provvederà pertanto, in modo adeguato, a che sia data notizia ai fedeli, circa il giudizio della chiesa sulle opere pubblicate.

Dato a Roma, dal palazzo del S. O ffizio, il 14 giugno 1966.

A. Card. OTTAVIANI,
pro-prefetto della S.C. per la dottrina della fede
P. PARENTE, *segretario*

(*) Con questa *Notificatio* vengono abrogati i canoni 1399 (libri proibiti) e 2318 (pene per chi viola le leggi sulla censura e sulla proibizione dei libri); di conseguenza chi fosse stato colpito dalle censure previste dal can. 2318 ne è assolto (cf. *Decretum* della S.C. per la dottrina della fede, 15 nov. 1966).